

Legge regionale 08 giugno 1993 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 29

- 1.** La competenza del Segretario generale straordinario alla nomina dei collaudatori prevista dall' articolo 11, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è estesa alle opere indicate nell' articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.
- 2.** I provvedimenti eventualmente assunti dal Segretario generale straordinario prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni di cui al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.